

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BRUNO TABACCI

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

La seduta comincia alle 17,05.

Discussione delle proposte di legge Bulgarelli ed altri: Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale (2542); Ruzzante ed altri: Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali (3008); Pezzella ed altri: Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio (3325); Verneti: Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi (3484); D'Agrò ed altri: Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene (3492); Didonè: Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene (4555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale »; Ruzzante ed altri: « Dispo-

sizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali »; Pezzella ed altri: « Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio »; Verneti: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi »; D'Agrò ed altri: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene »; Didonè: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le predette proposte di legge, adottando un testo unificato successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI, XI e XIV.

Il prescritto numero di deputati ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 2004.

Avverto che nella seduta odierna avrà luogo la discussione generale delle proposte di legge, con le repliche del relatore e del Governo, e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 30 minuti così ripartite: relatore 15 minuti;

Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 5 ore e 10 minuti, così ripartite: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-l'Ulivo 35 minuti; UDC 32 minuti; Lega nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; Gruppo misto 39 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 18 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; tempi tecnici 15 minuti; interventi a titolo personale 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 2 ore e 58 minuti, così ripartite: Forza Italia 40 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo 30 minuti; Alleanza nazionale 20 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo 18 minuti; UDC 15 minuti; Lega nord Federazione Padana 12 minuti; Rifondazione comunista 10 minuti; Gruppo misto 33 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI D'AGRÒ, Relatore. Il provvedimento al nostro esame è stato approfonditamente valutato da questa Commissione, anche mediante le audizioni svolte, e trattato in maniera precisa e approfondita dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Sappiamo perfettamente che questo è un provvedimento atteso da coloro che vogliono finalmente avere in mano uno strumento che possa recidere all'origine le iniziative e le vendite piramidali o le famose « catene di Sant'Antonio ». Il testo unificato adottato in sede referente è frutto concorde di un'iniziativa di tutti i

gruppi politici, per cui ne propongo l'adozione quale testo base per l'esame in sede legislativa.

GIOVANNI DELL'ELCE, Sottosegretario di Stato per le attività produttive. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

SERGIO GAMBINI. Noi concordiamo con quanto detto dal relatore e siamo convinti che l'iter del provvedimento debba essere rapidamente concluso; infatti, anche a causa della mancanza di precise disposizioni di legge su questa materia ci sono stati numerosi episodi che hanno lasciato spazio al verificarsi di truffe e di iniziative fraudolente.

Riteniamo, inoltre, che l'approvazione delle disposizioni in esame consentirà lo sviluppo di attività commerciali corrette con modalità non tradizionali che potranno affiancare quelle già consolidate nel nostro paese. Per tutti questi motivi ribadisco l'opportunità che si concluda velocemente l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI D'AGRÒ, Relatore. Anch'io voglio sottolineare un aspetto già evidenziato dal collega Gambini, ossia che con questo provvedimento non cerchiamo soltanto di eliminare situazioni di devianza, ma intendiamo riaffermare e dare valore alle forme diverse di vendita che probabilmente anche in una situazione di paese « abbastanza vecchio » sono di grande utilità per incentivare i consumi, salvaguardando nel contempo le persone anziane che sono nella quasi totalità i destinatari delle truffe e dei raggiri.

È opportuno, quindi, che il testo sia rapidamente approvato; nella fase attuativa sarà poi possibile verificare se abbiamo fatto un buon lavoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito quanto proposto dal relatore, ossia di adottare quale testo base

per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge nn. 2542, 3008, 3325, 3484, 3492, 4555, elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

(Così rimane stabilito).

Propongo inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 18 gennaio, alle ore 12.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 31 gennaio 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Verneti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè).

**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME
IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, con l'eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

ART. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo.

L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa una comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;

b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3 del presente articolo, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa, il diritto alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni

e ai materiali integri eventualmente pos seduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità ed alle condizioni di cui al primo periodo.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, « catene di Sant' Antonio », che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

ART. 6.

(Elementi presuntivi).

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifu sione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5 è punito

con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

3. Nei confronti di chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all'articolo 5, induca o tenti di indurre uno o più soggetti, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo, ad

aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 5, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

4. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 si applica a chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

5. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.000 euro.

